

COMUNE DI COPPARO
PROVINCIA DI FERRARA

Allegato alla delibera di C.C. n. 12 del 17/04/2014

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.

Titolo I – Imposta Municipale Propria – I.M.U.

Titolo II – Tassa Servizi Indivisibili – TA.SI.

Titolo III - Tariffa Rifiuti - TA.RI.

(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC)
DISPOSIZIONI GENERALI IMU - TASI

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC istituita con l'art.1, commi 639 e seguenti, dalla legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2 –FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1.Per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio delle attività suindicate.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 3 –RISCOSSIONE

1 La I.U.C. è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa rifiuti a natura corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani.

Articolo 4 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI e dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, alle scadenze di seguito indicate.
2. Con riferimento all'IMU e alla TASI l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Con riferimento all'IMU, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 2,58.

Articolo 6 RAVVEDIMENTO

- 1) ai sensi dell'art.50 della legge 27/12/1997 n.449 si stabilisce che la sanzione si riduce:
 - a) ad 1/10 (un decimo) se entro il termine di 30(trenta) giorni dalla scadenza viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza ;
 - b) ad 1/8 (un ottavo) se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'infrazione e' stata commessa viene effettuato contestualmente il pagamento del tributo dovuto o della differenza, della sanzione cosi' ridotta e degli interessi nella misura del

tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza. Qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica la regolarizzazione deve avvenire, sempre alle condizioni di cui al punto b), entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

c) ad 1/8 (un ottavo) se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del comune viene corrisposto contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza.

Articolo 7 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Non si procede al recupero quando l'ammontare dell'imposta non versata, sanzione e interessi risulta pari o inferiore a 15,00 (quindici) euro purché non si tratti di omissione reiterata nei diversi anni di imposta. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1) Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, ovvero

mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 9 SANZIONI ED INTERESSI

1 Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 15,00. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune a titolo di imposta municipale propria o altro debito tributario. La compensazione trova applicazione anche quando il credito a favore del contribuente è afferente l'imposta comunale immobili relativa a annualità non prescritte.

Articolo 11 CALCOLO DEGLI INTERESSI

1 La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1^ gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 12 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento generale delle entrate tributarie,

l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, entro un massimo di dodici rate mensili.

Titolo I IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Articolo 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 2 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ASSIMILAZIONI

Articolo 10 ESENZIONI

Articolo 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di COPPARO (FE), a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 2 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di COPPARO (FE) relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore a decorrere dall'01/01/2014 pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 6 non limita il potere accertativi del comune.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità:

raccomandata con avviso di ricevimento.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; la certificazione ovvero in alternativa la dichiarazione sostitutiva esplica i suoi effetti dalla data di rilascio ovvero dalla data di presentazione;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:.... L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa in materia ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

Articolo 6 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni ricorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al primo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tale fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 23 aprile le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il qual e si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

Articolo 9 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato.

2. L'unità immobiliare esclusivamente ad uso abitativo concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (padre-figlio/figlio-padre), che la utilizzano quale dimora abituale, purchè il soggetto passivo o suo familiare convivente, non benefici già di altra detrazione/agevolazione ovvero altra abitazione principale.

Articolo 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Titolo II TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Articolo 1	PRESUPPOSTO DELLA TASSA
Articolo 2	ESCLUSIONI
Articolo 3	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4	BASE IMPONIBILE
Articolo 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
Articolo 6	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 7	DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
Articolo 8	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
Articolo 9	DICHIARAZIONI
Articolo 10	FABBRICATO
Articolo 11	ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 12	PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 13	AREE FABBRICABILI
Articolo 14	SCADENZE DI VERSAMENTO
Articolo 15	COMPENSAZIONI

Articolo 1 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria "IMU", di aree edificabili.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, i terreni agricoli.

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del vigente regolamento comunale in materia di IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 5 del regolamento comunale in materia di IMU.
4. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui al D.Lgs. 42 del 2004. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 7 - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, riduzioni ed esenzioni ai sensi dei commi 679 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Articolo 8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

I servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato :

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale

- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- altri servizi

Con delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, saranno determinati annualmente, in maniera analitica i costi relativi ai servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 9 - FABBRICATO

1. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 10 – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

3) Si considera “abitazione principale” ai fini dell’applicazione della TA.SI anche quella assimilata ex lege o per disposizione regolamentare IMU.

Articolo 11 - PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Articolo 12 - AREE FABBRICABILI

1. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità

2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Articolo 13 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi del comma 688, dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, il pagamento della TASI dovrà essere eseguito in numero due rate aventi scadenza rispettivamente il 16 Giugno e il 16 Dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. Il comune attiverà ogni possibile modalità per assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
2. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Articolo 14 -COMPENSAZIONI

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso della Tassa sui Servizi Indivisibili possono essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di TASI.
2. In caso di maggiori versamenti del Tassa sui Servizi Indivisibili effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare per l'anno d'imposta corrente.

Titolo III

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tariffa, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva dal soggetto – nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.

2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, per quantità e qualità agli urbani, è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le disposizioni regolamentari dell'ATERSIR. Fino all'emanazione dell'apposito regolamento da parte di ATERSIR, trovano applicazione le disposizioni del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata inizialmente "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara" e successivamente "Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009.

3. Il presente Regolamento definisce la disciplina per la determinazione della tariffa avente natura di corrispettivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dettando le disposizioni per la relativa applicazione.

Articolo 2 - Istituzione della Tariffa

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nel territorio del Comune di Copparo (Provincia di Ferrara) è istituita apposita tariffa.

2. Sono assoggettati alla tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e quelli espressamente assimilati con il "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, inteso come prevenzione, spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo contratto di servizio tra il soggetto Gestore e la forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata inizialmente "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara" e successivamente "Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara", approvata con deliberazione assembleare n. 1, del 3 maggio 2005, dal succitato "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" e dalla carta dei servizi del Gestore.

Articolo 3 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. L'introduzione della tariffa persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, incoraggiando la minore produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il recupero e, dall'altro, incentivando l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

2. Il presupposto della tariffa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. La tariffa è applicata per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva e per le attività correlate da queste indotte.

4. La tariffa è commisurata ai giorni solari dell'anno, è applicata per anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto interessato.

5. A tal fine è condizione sufficiente a far presumere il possesso o la detenzione dell'immobile, salvo le condizioni di esclusione totale o parziale di cui al successivo art. 8:

a) per le utenze domestiche la presenza di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavole e sedie o letto/divano (mobilio/arredo non accatastato) o dalla attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica;

b) per le utenze non domestiche la presenza di attrezzature e macchinari o dalla attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica;

le condizioni previste alle lettere a) e b) possono essere verificate con sopralluogo del Gestore previa autorizzazione dell'utente;

6. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

7. Per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.

9. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa.

10. Il Consiglio Comunale determina annualmente l'articolazione tariffaria, per ciascuna utenza, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto Gestore ed approvato dall'ATERSIR, quale forma di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.

Articolo 4 - Soggetti destinatari

1. La tariffa è posta a carico di chiunque, persona fisica o giuridica, posseda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per soggetto tenuto al pagamento deve, di regola, intendersi:

a) per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;

b) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante.

3. Sono escluse dalla tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento del pagamento della tariffa.

5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è obbligato alla comunicazione e tenuto al pagamento della tariffa soltanto il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di subaffitto il soggetto destinatario della tariffa rimane in ogni caso il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. In caso di affitto o comodato di licenze commerciali, di durata inferiore o uguale a sei mesi, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari della licenza medesima.

6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

7. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

Articolo 5 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà territoriale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti alla autorizzazione all'esercizio di attività. La classificazione è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o dagli altri organi competenti di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività – professioni.

Articolo 6 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggette alla tariffa:

a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;

b) le aree coperte con strutture rimovibili (stand, ecc.), le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chiostri; sono parimenti soggetti a tariffa balconi, terrazze e verande se chiusi completamente da strutture fisse, balconi per la pesca ricreativa e di mestiere, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;

c) le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime; nel caso di aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è prevista una riduzione di tale area pari a quanto riportato nell'Allegato 3.

2. Relativamente ai locali si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, magazzini, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);

b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori. In particolare, per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi ed i servizi e in genere le aree destinate al pubblico,

restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva; sono pure soggetti a tariffa i "bilancioni" per la pesca ricreativa e di mestiere.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 7 - Modalità di misurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile è misurata:

a) per i fabbricati, al netto dei muri perimetrali ed interni nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani finestra, vani porta, il vano camino, gli armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio);

b) per le aree scoperte assoggettate a tariffa, sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.

5. Il valore della superficie complessiva è arrotondato per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione decimale risulti rispettivamente superiore o inferiore/uguale al mezzo metro quadrato. La superficie è assoggettata a tariffa qualora il locale abbia una altezza superiore a 150 cm.

6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire una utenza aggiuntiva.

7. La superficie dei "bilancioni" utilizzati per la pesca ricreativa o di mestiere è determinata, in modo forfetario, in mq. 25 per ciascun "bilancine".

Articolo 8 - Esclusione totale e/o parziale – locali ed aree non soggetti a tariffa

1. Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto di cui al precedente art. 3, sono esclusi in modo totale o parziale dalla applicazione della stessa anche i seguenti locali ed aree:

a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", deliberato da ATERSIR o rifiuti speciali e pericolosi od altri tipi di rifiuto esclusi dal conferimento al pubblico servizio al cui smaltimento provvede direttamente il produttore: tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione;

b) sono inoltre esclusi dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettati all'intera tariffa i seguenti locali:

- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm.;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere ad atmosfera controllata e locali di essiccazione, ove, pertanto, non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- locali di pertinenza delle imprese agricole: si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- locali di strutture pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sala di degenza malattie infettive;
- locali di fatto non utilizzati in quanto danneggiati, non agibili o perché assoggettati a **Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA)** o Permesso di Costruire (PdC), per opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ecc., limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, escluso l'alloggio del portiere; per locali comuni non possono intendersi situazioni particolari in cui la proprietà risulti semplicemente indivisa (ad esempio: cantine o garage cointestati ai singoli proprietari dei piani sovrastanti in villette);
- solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto, ammesse e riconosciute dallo Stato; l'esenzione non si applica ai locali accessori (ad esempio: abitazione del sacerdote, sale di ritrovo, circoli);
- locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.).

c) resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa; il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, che lo trasferiranno a loro volta ai Gestori del Servizio Rifiuti, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

d) Aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi veicoli da demolire;
- aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, comprese quelle che, ubicate sul proprio fondo, sono destinate alla vendita diretta dei propri prodotti e serre;
- aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto), quali parcheggi privati, posti auto, giardini, orti, cortili, viali, in quanto accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

2. Per qualsiasi locale o area la produzione di rifiuti urbani o assimilati può essere desunta da adeguata documentazione, quale l'attivazione di residenza, il rilascio di certificazioni di abitabilità o agibilità, il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività ecc., ferma restando la riduzione di cui ai successivi articoli.

3. Per le utenze non domestiche, che si trovano nella situazione di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa potrà essere calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione previste nell'Allegato 3.

Articolo 9 - Determinazione della tariffa

1. Il Consiglio Comunale approva, annualmente, l'articolazione tariffaria, determinandola per ciascuna utenza, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto Gestore ed approvato dall'ATERSIR, quale forma di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità

del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. In caso di mancata adozione della tariffa si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l'anno in corso degli aggiornamenti e/o modifiche tariffarie approvate per il medesimo periodo.

3. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.

4. La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali.

6. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una parte fissa e di una variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Parte fissa:

1) garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree, costi di accertamento e riscossione);

2) è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente K_a , di cui alle Tabelle 1a/1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3) grava su ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del possessore o detentore.

b) Parte variabile:

1) è rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti, alla qualità e alla frequenza dei servizi forniti e all'entità dei costi operativi di gestione;

2) il Comune determina annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

3) ciascuna utenza domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

4) i sacchi/contenitori sono forniti, annualmente, dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza;

5) le richieste di ritiro a domicilio dei rifiuti urbani sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura sia attraverso lo Sportello Online;

6) le richieste di sacchi/contenitori e di servizi a domicilio aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l'addebito in fattura del relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari.

7. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una parte fissa e di una variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Parte fissa:

1) garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree, costi di accertamento e riscossione);

2) per ogni singola utenza non domestica viene determinata, secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito dal Comune, annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari, desumendolo dalle Tabelle 3a/3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3) grava su ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti speciali assimilati agli urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali.

b) Parte variabile:

1) è rapportata alla quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti, alla qualità e alla frequenza dei servizi forniti e all'entità dei costi operativi di gestione;

2) il Comune determina i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalle Tabelle 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

3) ciascuna utenza è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti speciali assimilati agli urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

4) i sacchi/contenitori sono forniti, annualmente, dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza;

5) le richieste di ritiro a domicilio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono presentate dal cliente: sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura sia attraverso lo Sportello Online;

6) le richieste di sacchi/contenitori e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l'addebito in fattura del relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari;

8. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio adeguato all'utenza, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi 6, lettera a) e 7, lettera a).

9. Per le utenze non domestiche si fa riferimento:

- alla superficie: calcolata ai sensi dell'art. 7;

- al tipo di attività: la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte; nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente; alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.

10. Per le utenze domestiche residenti si fa riferimento:

– alla superficie: calcolata ai sensi dell'art. 7;

– alla composizione del nucleo familiare: come risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato dall'utente; il Gestore accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello desunto dall'anagrafe, se documentate in modo adeguato e rinnovate annualmente, solo nei seguenti casi:

a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;

f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi, ad esclusione delle frequentazioni diurne, per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

11. Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

Articolo 10 - Servizio attivo

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre quanto indicato nell'Allegato 2.

2. In tali zone non servite il tariffa è dovuta nella misura indicata nell'Allegato 2.

3. La tariffa è dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione tariffaria sarà riconosciuta mediante compensazione in sede di emissione della fatturazione successiva.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 11 - Utenze domestiche: definizioni e determinazione del numero dei componenti

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti;

b) domestiche non residenti.

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del Comune. Il Comune fornisce l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.

3. Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei casi di cui al precedente art. 9, comma 10.

4. Le utenze domestiche non residenti, sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Gli stessi criteri sono applicati anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) ricompresa nella fattispecie di cui al successivo art. 12.

5. Per i locali occupati dai non residenti, ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento a quanto riportato nell'Allegato 1. E' fatta salva la facoltà del Gestore di riferirsi a quanto dichiarato dal soggetto destinatario del servizio secondo modalità stabilite dal Gestore medesimo. Della suddetta dichiarazione si terrà conto in sede di emissione della fatturazione.

6. Per le utenze domestiche residenti, nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno continuativi nell'anno solare di riferimento, dietro presentazione di opportuna documentazione (contratto di locazione espressamente intestato alla persona richiedente oppure dichiarazione della struttura ospitante comprovante tale domiciliazione ad esempio in caso di borse di studio), sono previste le riduzioni di cui all'Allegato 1. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 12 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze domestiche non stabilmente attive", si intendono le abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 (centottantatre) giorni/anno, anche non consecutivi. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione di situazione.

2. Per "utenze non domestiche non stabilmente attive" si intendono locali ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non

superiore a 183 (centottantatre) giorni/anno, risultante da licenza/autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione.

3. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario al Gestore.

4. Per locali non stabilmente attivi si applicano le riduzioni tariffarie di cui al successivo Allegato 1

Articolo 13 - Altri casi di riduzioni tariffarie e criteri di cumulabilità delle medesime

1. Nell'Allegato 1 si riportano ulteriori fattispecie di riduzione tariffaria.

2. In caso di coesistenza di condizioni agevolative le relative riduzioni vengono cumulate fra loro. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni e delle agevolazioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare il 100% (cento per cento) della quota variabile stabilita per la categoria di appartenenza. Il superamento del 100% (cento per cento) della quota variabile non verrà riversato in un abbattimento contestuale della quota fissa.

Articolo 14 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata di prodotti alimentari; tale sconto viene quantificato annualmente dal Comune contestualmente alla definizione annuale delle tariffe. La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a concordare preventivamente tale attività con il soggetto Gestore e a trasmettere a questo, entro il 15 (quindici) del mese di gennaio dell'anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. Tale documentazione e le relative modalità di controllo verranno stabilite dal Gestore unitamente al Comune.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs n. 460 del 4/12/1997, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, diversi di quelli al cui comma 2 del D.lgs 460/97 medesimo, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione*) verrà riconosciuto uno sconto con modalità analoghe a quelle indicate al precedente comma 1.

3. Nei confronti delle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale sarà applicato una riduzione quantificata annualmente dal Comune.

4. Altri casi di riduzioni tariffarie previste nel caso di utenze non domestiche sono riportate nell'Allegato 3.

Articolo 15 - Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile). L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività svolta in ubicazioni variabili di tipo provvisorio quali attività itineranti nei mercati comunali, particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari); sono escluse le attività a carattere stagionale.
2. E' dovuta la misura tariffaria annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se non consecutivi e ricorrenti.
3. E' commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.
4. E' determinata per anno solare, per ogni categoria, nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, non devono presentare al Gestore la dichiarazione di inizio occupazione, di cui all'art. 21 del presente Regolamento. I soggetti denunciano al Comune l'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate.
6. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, senza autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a presentare al Gestore la dichiarazione di inizio occupazione, di cui all'art. 21 del presente Regolamento: in caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Gestore.
7. Il gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
9. Per le occupazioni o detenzioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per la relativa fatturazione.
10. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Gestore; l'emissione della fattura avverrà solo a condizione che l'importo complessivo della tariffa al netto di IVA ed addizionale provinciale, risulti superiore a 4,00 (quattro/00) euro.

Articolo 16 - Applicazione parziale della tariffa per utenze non servite

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito e attivo secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, alle utenze non servite, che, cioè, si trovano all'esterno dell'area ove il servizio è istituito ed attivo, come indicato al precedente art. 10, vengono applicate le riduzioni tariffarie di cui al successivo Allegato 2.

Articolo 17 - Agevolazioni

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare massima collaborazione nella attuazione di quanto previsto in materia di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti da imballaggi. Ferma restando la copertura integrale dei costi, per la raccolta differenziata è assicurata, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Pertanto le componenti di costo variabile relative a:

- a) smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
- b) smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
- c) tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati;

sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

2. Gli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dalla termodistruzione dei rifiuti, o dal calore utilizzato per il teleriscaldamento o dal recupero energetico da biogas da discarica, così come i minori costi derivanti dalla raccolta differenziata, sostenuti dal gestore del servizio in un anno solare, saranno computati a riduzione della parte variabile del costo del servizio per la determinazione delle tariffe dell'esercizio successivo, come previsto nell'Allegato 1 decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 18 - Agevolazioni per la collaborazione attiva

1. La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

2. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal Gestore, si applica una riduzione della quota variabile

della tariffa, la cui entità è determinata annualmente con l'approvazione della tariffa. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica da parte del Gestore (che si assume il relativo onere). Tale agevolazione, nei Comuni con sistema di raccolta con contenitori stradali, è da rinnovare annualmente.

3. Alla tariffa delle utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tale riduzione non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Il Comune annualmente definisce le modalità di applicazione delle riduzioni e la merceologia dei rifiuti ammessi che contribuiscono alla riduzione della quota variabile della tariffa di cui all'Allegato 3. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti, su richiesta del produttore corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dai formulari e con l'attestazione dell'attività svolta dal medesimo da presentarsi al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. Ciò avverrà in un'unica soluzione con provvedimento di rimborso ovvero compensazione sui pagamenti ancora da effettuarsi, sarà liquidata la quota variabile della tariffa riconosciuta non dovuta.

4. Sono annualmente determinati gli sgravi tariffari commisurati alla partecipazione dell'utenza domestica e non domestica alla raccolta differenziata.

Articolo - 19 Interventi a favore delle utenze

1. Il Comune, nell'ambito di interventi socio-assistenziali, può, con propria delibera, concedere un contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa a favore delle utenze domestiche. La delibera individua i soggetti destinatari delle contribuzioni, determina l'ammontare delle medesime e ne fissa i criteri e le modalità di erogazione. Qualora l'Amministrazione Comunale si sia dotata di un unico Regolamento sulle prestazioni socio-assistenziali, la concessione delle contribuzioni avverrà con riferimento al Regolamento medesimo.

2. Il Comune, nell'ambito di interventi di carattere sociale e di rilancio dell'economia locale ed altresì per favorire le imprese deputate, per loro caratteristiche, ad attività sociali non lucrative, quali ad esempio le cooperative sociali, può concedere contributi agevolativi a determinate utenze sulla base dei criteri stabiliti con propria delibera.

3. L'Amministrazione Comunale può, con propria delibera, concedere un contributo a favore delle utenze domestiche e non domestiche, per attenuare eventuali aumenti tariffari derivanti dal processo di uniformità tariffaria tra i Comuni, previsto dal Piano d'Ambito.

4. La spesa derivante dai predetti contributi agevolativi è a completo carico del bilancio comunale

PROCEDURE

Articolo 20 - Riscossione

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa, avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigenti.

2. Il Gestore provvederà alla riscossione spontanea e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

3. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa, il tributo è riscosso dal Gestore unitamente alla tariffa ed è riversato alla Provincia nei tempi e nei modi indicati nell'apposita Convenzione.

4. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa. Le fatture sono spedite, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

5. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il Gestore invia all'utente apposito sollecito in cui indica un nuovo termine entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore invia all'utente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso di messa in mora in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare e con le forme previste per la riscossione coattiva.

6. Non si applica alcun interesse, per i primi venti (venti) giorni di ritardo, dalla data di scadenza indicata in fattura.

7. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura per importi superiori a 50 (cinquanta) euro. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della fattura. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.

8. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, purché l'utente ne sia informato entro l'anno solare successivo a quello di competenza.

Articolo 21 - Dichiarazione d'inizio, cessazione e variazione del POSSESSO O DELLA DETENZIONE

1. Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui

al precedente art. 3. A tale scopo l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione al Gestore. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione, corredata di planimetria rappresentativa, deve contenere le seguenti informazioni relative ai soggetti destinatari del servizio:

a) cognome e nome o ragione sociale;

b) codice fiscale e partita IVA;

c) cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società, enti od istituzioni;

d) indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;

e) indirizzo di recapito della fattura;

f) indirizzo dei locali e/o aree soggetti a tariffa;

g) superficie, planimetrie ed identificativi catastali dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d'uso ed eventualmente per loro partizioni; in particolare dovranno essere fornite, nel caso di utenze non domestiche, visure della CCIAA, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle di cui si chiede l'esonero per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi (ai sensi del presente regolamento, ecc.), eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc);

h) numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;

i) data di inizio del possesso o detenzione;

j) identificativo del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'area nel caso che il soggetto destinatario del servizio non sia proprietario;

k) data di presentazione della dichiarazione;

l) sottoscrizione della dichiarazione con firma leggibile.

3. La dichiarazione di inizio, di cessazione del possesso o della detenzione dei locali/aree scoperte e di variazione degli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa, ad esclusione di quelle indicate nel successivo comma 6, dovrà pervenire al Gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data effettiva di inizio, di cessazione o di variazione. Le dichiarazioni avranno effetto dalla data di inizio possesso o detenzione o di variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

4. Il Gestore, mette a disposizione gratuitamente una modulistica idonea per le dichiarazioni di cui al comma precedente.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 possono essere presentate o direttamente al

Gestore, il quale rilascerà la relativa ricevuta, od inviate al medesimo tramite servizio postale, fax o posta elettronica. In questi ultimi casi la data di riferimento è quella di spedizione. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le dichiarazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato; nel caso di tardiva presentazione della comunicazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione.

6. Quando la variazione riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, il Gestore acquisirà direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune l'informazione. Fermo restando che la data di decorrenza della variazione è quella della variazione anagrafica, il Gestore inizierà a conteggiare la variazione di norma nella fattura successiva a quella del periodo in cui ha acquisito l'informazione dall'anagrafe comunale, provvedendo ai conguagli a fine anno.

7. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- a) generalità del soggetto;
- b) ubicazione dei locali;
- c) data di cessazione del possesso o detenzione;
- d) generalità del subentrante (ove possibile) o del proprietario;
- e) data di presentazione;
- f) sottoscrizione.

8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione tempestivamente presentata ovvero se la dichiarazione stessa è presentata tardivamente dalla data di presentazione relativa, fatta salva la possibilità per l'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

9. La dichiarazione di apertura, variazione e cessazione del possesso o della detenzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro famigliari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.

10. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni rilasciate dagli uffici preposti. In tal caso il Gestore provvederà, ad esclusione delle variazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare, a comunicare al soggetto interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l'avvenuta variazione. Nel caso che l'utente non concordi con le variazioni comunicate, deve provvedere a contestarle al Gestore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di contestazioni entro i termini sopra richiamati, il Gestore applica le variazioni comunicate e, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

11. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico ai soggetti di cui al precedente art. 15, dovranno inviare al Gestore copia delle medesime, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per

l'applicazione della tariffa. Contestualmente gli uffici comunali informano l'utente dell'effettuazione di tale comunicazione.

12. La trasmissione della copia dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, esonera il destinatario del servizio dal produrre la dichiarazione, di cui al precedente comma 3.

13. La dichiarazione, di cui al precedente comma 3, deve essere invece prodotta al Gestore, direttamente dai soggetti destinatari del servizio, di cui al precedente art. 15, quando non hanno presentato la richiesta di autorizzazione di occupazione di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, o non sono obbligati a farlo.

Articolo 22 - Rimborsi

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva o in un unico conguaglio a fine anno.

2. Nel caso in cui l'errore sia compiuto dal Gestore e non dovuto alla mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 21 comma 3, l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda che il contribuente è tenuto a presentargli: l'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive fatture.

3. Sulle somme da rimborsare dovranno essere corrisposti gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento più 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA ed addizionale provinciale.

Articolo 23 - Verifiche e controlli

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 21. In caso di inadempimento o di accertate violazioni, provvede a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento e di recupero con addebito in fattura dei costi amministrativi sostenuti e delle spese di notifica. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in cui si effettua la verifica e ai cinque precedenti. A tal fine può:

a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di

Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, eccetera);

c) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;

d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

2. Il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato.

3. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:

a) del proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale;

b) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.

4. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.

6. Qualora in seguito ad un controllo, si accertino casi di mancata o ritardata comunicazione di variazioni avvenute, gli elementi di cui sopra si ritengono variati in base ai risultati acquisiti in sede di accertamento.

7. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata o incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.

8. Gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere al Gestore, nel rispetto delle normative vigenti e con periodicità concordata col Gestore medesimo, eventualmente mediante apposita Convenzione, per quanto possibile a mezzo collegamento telematico:

a) le autorizzazioni per occupazioni di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico;

b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;

- c) i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

9. Il Gestore potrà comunque ottenere dal Comune ogni ulteriore informazione nei tempi e nei modi necessari alla propria attività.

10. Qualunque modifica tariffaria relativa all'iscrizione nelle categorie tariffarie o all'applicazione di riduzioni, ad esclusione delle variazioni del nucleo familiare derivanti da comunicazione dell'ufficio anagrafe del Comune, conseguente ad accertamenti o verifiche ad opera del Gestore dovrà essere preventivamente comunicata agli utenti interessati con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di emissione della prima fattura che tenga conto di tale variazione.

Articolo 24 - Fatturazione

1. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa attraverso le seguenti modalità di versamento:

- a) apposito bollettino di conto corrente postale, intestato allo stesso Gestore, pagabile presso le banche convenzionate, Poste Italiane e altri punti abilitati;
- b) con addebito diretto SEPA, con bonifico bancario e postale, con carta di credito.

Il Gestore garantisce l'attivazione di almeno un canale di pagamento senza spese di commissione a carico dell'utente. La fatturazione, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a 2 (due).

2. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conteggio compensativo, oppure in un'unica soluzione a fine anno.

3. Le fatture saranno inviate al domicilio fiscale dell'intestatario dell'utenza o ad altro recapito all'uopo indicato, tramite il servizio postale, altra agenzia di spedizione o posta elettronica.

4. La relazione annuale prevista dall'art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenze di fatturazione dei corrispettivi.

5. La fattura di addebito della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 15, sarà emessa dal Gestore, con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 21, comma 12.

6. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.

7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree ad uso pubblico il Gestore può

definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.

8. In caso di richiesta di spedizione dei duplicati di copie delle fatture in precedenza rilasciate, l'utente dovrà versare al Gestore una quota per le spese di segreteria.

9. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA ed addizionale provinciale.

Articolo 25 - Violazioni e Penalità

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di possesso o detenzione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dei medesimi, in base ad elementi precisi e concordanti. Il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento aumento di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.

2. I recuperi riguardano, oltre all'annualità dell'attività di verifica, le violazioni intervenute nei 5 (cinque) anni precedenti la data della omessa/errata/tardiva presentazione della dichiarazione o dalla data di notifica all'utente degli eventuali accertamenti effettuati.

3. In conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 10% (dieci per cento) della tariffa dovuta.

4. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo della comunicazione.

5. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti, comprese le planimetrie dei locali, comporta l'applicazione da parte del Gestore della penale di euro 25,00 (venticinque/00).

Articolo 26 - Indennità di mora

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato "moroso".

2. Il Gestore, trascorsi inutilmente il termine di pagamento indicato nel sollecito invia all'utente un avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di costituzione in mora. Nell'avviso il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, il Gestore attiverà la procedura di riscossione coattiva.

3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per ogni giorno di ritardo comunque entro il tasso di usura, nonché le eventuali

spese postali sostenute per comunicazioni relative ad avvisi di pagamento

Articolo 27 - Prescrizione

1. Il servizio deve essere fatturato entro il quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.
2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

Articolo 28 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Articolo 30 - Norme transitorie e finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.

I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino al 31 dicembre 2013.

3. Restano valide le denunce prodotte ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), della tariffa integrata ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni (TARES).

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. Per l'applicazione della tariffa di cui al comma 668, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti e future in materia e quelle del Codice Civile.

7. Gli Allegati al presente regolamento hanno validità a partire dall'anno solare 2014; essi potranno essere successivamente modificati contestualmente all'approvazione annuale dei piani finanziari e delle tariffe ferma restando la validità delle parti restanti

8. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi del comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative applicate dal Comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU
ALLEGATO 1 - Riduzioni Utenze non stabilmente attive**

a) Per le utenze domestiche non stabilmente attive, di cui all'art. 12, comma 1 e/o non residenti, di cui all'art. 11, comma 5, il numero degli occupanti viene fissato, forfetariamente, in due unità; le utenze domestiche non stabilmente attive e/o non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrati.

b) Per le utenze domestiche non stabilmente attive, di cui all'art. 12, comma 1, il presupposto necessario per il riconoscimento di tale agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Tale riduzione è da rinnovare annualmente. Per tali utenze è prevista la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 75% (settantacinque per cento).

c) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche, di cui all'art. 12, comma 1, e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, il coefficiente della parte variabile è ridotto del 75% (settantacinque per cento).

d) Nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi all'anno, di cui all'art. 11, comma 6, dietro presentazione di opportuna documentazione, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20% (venti per cento). Tale riduzione è da rinnovare annualmente;

e) Nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota, il numero degli occupanti viene fissato in una unità, prevedendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa pari al 75% (settantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Per le persone domiciliate la riduzione è da rinnovare annualmente;

f) Per le utenze domestiche residenti, qualora l'assenza riguardi tutti componenti del nucleo familiare, viene comunque considerato almeno un utente applicando contestualmente una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa del 75% (settantacinque per cento).

g) Alle utenze domestiche in locali di piccole dimensioni si applica una riduzione del coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb), da applicarsi, pertanto, alla parte variabile della tariffa, come da prospetto che segue:

Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 m ²	35%
2 componenti	≤ 70 m ²	20%
3 componenti	≤ 85 m ²	20%
4 componenti	≤ 90 m ²	20%
5 componenti	≤ 115 m ²	20%
6 componenti	≤ 140 m ²	20%

ALLEGATO 2 - Riduzioni utenze non servite e/o servite in parte

a) Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore/punto di conferimento dei rifiuti dista oltre 500 (cinquecento) metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti nei nuclei abitativi sparsi.

b) Per le utenze non servite si applica la riduzione della parte fissa pari al 35% (trentacinque per cento) e della parte variabile pari al 100% (cento per cento)

ALLEGATO 3 - Altri casi di riduzioni tariffarie

a) Per le aree delle utenze non domestiche, di cui all' art. 6, comma 1, lettera c), in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulti difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

b) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione di seguito indicate:

Attività	% Riduzione
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

L'applicazione della riduzione di superficie è accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

c) Per le utenze domestiche che aderiscono alla campagna per il compostaggio è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35% (trentacinque per cento).

d) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati, da esse stesse prodotti, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere auto-recuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc..., la quota variabile della tariffa è decurtata di euro 40 per tonnellata avviata a recupero:

Codice CER	Descrizione
02.01.03	scarti di tessuti vegetali
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.10	rifiuti metallici
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03.03.01	scarti di corteccia e legno
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04.01.09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04.02.09	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate
07.02.13	rifiuti plastici
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
09.01.08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
09.01.10	macchine fotografiche monouso senza batteria
09.01.12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11
10.12.06	stampi di scarto
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.13
15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi in materiali compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
17.02.01	legno
17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.02	rifiuti dei mercati
20.03.07	rifiuti ingombranti

La ditta che intende usufruire dello sgravio in tariffa per l'avvio a recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dal gestore stesso, un riepilogo delle quantità avviate a recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto. Le utenze che provvedono ad autorecuperare a fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

e) Alle utenze non domestiche che hanno concordato con il Gestore iniziative di prevenzione dei rifiuti, anche a fini di beneficenza di cui all'art. 14, commi 1 e 2, viene riconosciuto uno sconto sulla quota variabile della tariffa quantificato in euro 20 per tonnellata per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa stessa. Alle farmacie che aderiscono alla iniziativa, di cui all'art. 20, comma 3, viene riconosciuta una diminuzione del 25% (venticinque per cento) della quota variabile, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa stessa..

f) Per le utenze domestiche che conferiscono a propria cura il materiale da raccolte differenziate presso i Centri Comunali di Raccolta, dotati di apposito sistema di rilevazione e pesatura sono previste le seguenti riduzioni:

Descrizione del rifiuto	Codice CER	Incentivo [€/Kg]
Farmaci scaduti	20.01.32	0,3
Pile esauste	20.01.34	0,3
Rifiuti da stampa	15.01.06, 08.03.18	0,3
T/F, Vernici, resine ecc..	20.01.27	0,3
Plastica e imballaggi in plastica	20.01.39, 15.01.02	0,2
Olio per motori	13.02.05	0,2
Accumulatori al piombo	20.01.33, 16.06.01	0,2
Oli e grassi commestibili	20.01.25	0,2
Carta e cartone e imballaggi in carta e cartone	20.01.01, 15.01.01	0,05
Ingombranti misti recuperabili	20.03.07	0,05
Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi)	20.01.23	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi bianchi, piccoli elettrodomestici IT)	20.01.36	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, monitor)	20.01.35	0,05
Neon, tubi fluorescenti	20.01.21	0,05
Legno e imballaggi in legno	20.01.38, 15.01.03	0,05
Ferro e imballaggi metallici	20.01.40, 15.01.04	0,05
Cartone Imballaggi in materiali misti	15.01.06	0,05
Vetro	20.01.02	0,05
Filtri ad olio	16.01.07	0,05
Verde, da parchi e giardini	20.02.01	0,05
Inerti domestici	17.01.07, 17.09.04	0,01

Tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal momento in cui verrà data comunicazione ufficiale dell'attivazione del sistema di pesatura con badge individuale presso i Centri specifici.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ALLEGATO 1

al Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani disposizioni aggiuntive al TITOLO III per i Comuni serviti dal Gestore AREA SpA

Nei territori in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attualmente affidato ad AREA SpA, ad eccezione del Comune di Comacchio, ad integrazione di quanto stabilito al titolo III del presente regolamento si provvede come di seguito.

PARTE A

Nei Comuni in cui, a partire dalla data indicata dal Gestore stesso, la raccolta dei rifiuti solidi urbani sia effettuata con il sistema "PORTA A PORTA", il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

- per le aree urbane, delimitate da apposita cartografia redatta a cura del Gestore, le raccolte differenziate dei rifiuti "carta e cartone", "imballaggi in plastica e contenitori in alluminio, acciaio"; "umido/organico", "sfalci, foglie e piccole potature" e la raccolta del rifiuto "secco non riciclabile/recuperabile" verranno effettuate con il sistema di vicinanza con l'utilizzo di appositi sacchi semitrasparenti e contenitori, forniti dal Gestore, che dovranno essere conferiti dagli utenti sulla pubblica strada all'esterno della propria abitazione ovvero con la raccolta di prossimità presso apposite postazioni denominate "punti di raccolta", evidenziate da apposita cartellonistica, esclusivamente nei giorni indicati dal calendario che verrà redatto dal Gestore del pubblico servizio, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente;
- per le aree extra-urbane, delimitate da apposita cartografia redatta a cura del Gestore, le raccolte differenziate dei rifiuti "carta e cartone", "imballaggi in plastica e contenitori in alluminio, acciaio" e la raccolta del rifiuto "secco non riciclabile/recuperabile" verranno effettuate con il sistema di vicinanza ovvero con la raccolta di prossimità presso apposite postazioni denominate "punti di raccolta", evidenziate da apposita cartellonistica, con l'utilizzo di appositi sacchi semitrasparenti e contenitori, forniti dal Gestore, che dovranno essere conferiti dagli utenti sulla pubblica strada all'esterno della propria abitazione, esclusivamente nei giorni indicati dal calendario che verrà redatto dal Gestore del pubblico servizio, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente – alle utenze ubicate in tali aree non verrà effettuata la raccolta del rifiuto "umido/organico" e quella degli "sfalci, foglie e piccole potature", garantendo alle stesse la consegna in comodato d'uso gratuito del composte e la correlata agevolazione tariffaria, prevista dal Regolamento per l'applicazione della tariffa, per la produzione di ammendante compostato misto da utilizzare nelle proprie aree verdi; l'obbligo del compostaggio domestico nelle aree extra-urbane è correlato alle richieste e accettazioni specifiche di ogni singolo Comune;
- l'accesso ad aree private (strade, vicoli, corti, cortili, etc.) sarà esclusa, trattandosi di servizio che avviene di norma su spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico; in deroga a tale principio, ove il Gestore lo ritenga praticabile, sarà concordato, con il privato proprietario dell'area, l'accesso alla stessa, previa sottoscrizione di apposito atto – identicamente il Gestore, ove valuti che le strade pubbliche o di uso pubblico non garantiscano le minime condizioni di sicurezza per l'effettuazione del servizio, non accederà alle stesse e garantirà il servizio attraverso la costituzione di punti di prossimità;

- il KIT INIZIALE (costituito da contenitori, sacchi e calendario) e il KIT STANDARD ANNUALE (costituito da sacchi e calendario) per effettuare la raccolta porta a porta, saranno forniti agli utenti, a cura del Gestore del pubblico servizio di raccolta e trasporto;
- i contenitori consegnati agli utenti devono essere collocati sulla pubblica strada, all'esterno della propria utenza ovvero, nelle zone individuate per un servizio di raccolta di prossimità, presso apposite postazioni denominate "punti di raccolta", evidenziate da specifica cartellonistica, solo nei giorni stabiliti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente; unicamente per le utenze non domestiche, l'esposizione potrà avvenire al termine della chiusura del negozio o attività (di norma tra le ore 19.00 e le 20.00); per le utenze istituzionali (scuole, municipi, ecc), l'esposizione potrà avvenire al termine della giornata lavorativa;
- gli utenti sono tenuti a ritirare, una volta svuotati, i contenitori rigidi ed i sacchi a rendere per la raccolta degli sfalci, foglie e piccole potature;
- nei casi in cui è previsto l'utilizzo di sacchi a perdere, questi devono essere appositamente chiusi per evitare fuoriuscite di materiali – sono esclusi i sacchi della raccolta sfalci ed erba che dovranno restare aperti;
- al fine del corretto utilizzo dei contenitori a perdere, questi andranno esposti preferibilmente a capienza totale soddisfatta, salvo casi particolari e giustificabili, come ad esempio in presenza di rifiuti maleodoranti come pannolini e pannoloni, lettiere ed escrementi di animali domestici, etc.;
- i contenitori rigidi sono forniti agli utenti in comodato gratuito (ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile): l'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento;
- il lavaggio dei contenitori rigidi deve essere eseguito a cura dell'utente domestico e non domestico, per tutti i contenitori per i quali sia previsto l'obbligo di esposizione e per tutti quelli di cui l'utente disponga di apposita chiave per l'apertura, anche se collocati su suolo pubblico (ad esempio nei punti di raccolta);
- per il conferimento del rifiuto non riciclabile/recuperabile è consentito esclusivamente l'utilizzo di sacchi e contenitori forniti dal Gestore, con la sola esclusione delle le utenze non domestiche, fornite di contenitori rigidi, le quali potranno utilizzare, per il rifiuto non riciclabile/recuperabile, i sacchi (da reperire a cura dell'utenza stessa) che dovranno collocare all'interno dei bidoni/cassonetti provvisti in dotazione;
- l'utente per il conferimento delle altre frazioni di rifiuto può utilizzare, oltre ai sacchi forniti dal Gestore con il KIT INIZIALE o con il KIT STANDARD ANNUALE, sacchi trasparenti (plastica/lattine e verde) o sacchi in mater-bi (organico) reperiti a propria cura e spesa;
- la fornitura aggiuntiva di sacchi rispetto a quella indicata nel KIT STANDARD ANNUALE e di contenitori rispetto a quella indicata nel KIT INIZIALE per le utenze domestiche e non domestiche, sarà a carico dell'utente richiedente, secondo gli importi stabiliti dall'amministrazione comunale nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa;
- i contenitori rigidi consegnati in comodato d'uso all'utente devono essere restituiti al Gestore in occasione della cessazione dell'utenza:
 - o per le utenze non domestiche, si provvederà con ritiro, da parte del Gestore, presso il luogo di servizio ed in mancanza di quanto sopra il Gestore addebiterà in fattura il costo del contenitore come riportato nel listino aziendale approvato dall'amministrazione comunale nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa;

- per le utenze domestiche:
 - in caso di presentazione della dichiarazione di cessazione non verrà richiesta la restituzione fisica dei contenitori per il rifiuto umido/organico e non verranno addebitati oneri di riconsegna;
 - in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione e, conseguentemente, in assenza della riconsegna del materiale, il Gestore addebiterà in fattura il costo dei contenitori come riportato nel listino aziendale approvato dall'amministrazione comunale nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa;
- in caso di furto o danneggiamento dei beni consegnati, l'utente è tenuto a presentare regolare denuncia alle competenti autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.) ed a consegnarne copia al Gestore in occasione della richiesta di sostituzione – in mancanza di quanto sopra Gestore addebiterà in fattura il costo dei contenitori come riportato nel listino aziendale approvato dall'amministrazione comunale nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa. In ogni caso per richieste di consegna a domicilio verrà addebito in fattura il diritto fisso di chiamata;
- il KIT INIZIALE (UD) fornito alle utenze domestiche sarà il seguente:

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>tipologia di contenitore</i>	<i>quantità fornita</i>
umido/organico (*)	sacco in mater-bi trasparente	da 1 a 2 componenti l'utenza = 100 sacchetti da 14 litri
		da 3 a 4 componenti l'utenza = 150 sacchetti da 14 litri
		per utenze con 5 componenti e oltre = 200 sacchetti da 14 litri
	pattumierina aerata da sottolavello da 10 litri di colore marrone	1 per utenza
	bidoncino con sistema di chiusura antirandagismo di colore marrone da 25 litri da esposizione	1 per utenza
sfalci erba, foglie e piccole potature (*)	sacco neutro trasparente a rendere	4 sacchi da 80 litri per ciascuna utenza, indipendentemente dal numero di componenti e dalla superficie del giardino
	contenitore carrellato da 240 litri aerato(****)	1 per utenza
secco non riciclabile / recuperabile (°)	sacco grigio semitrasparente a perdere (°°)	per utenze con 1 componente = 20 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 2 componenti = 40 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 3 componenti = 50 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 4 componenti = 60 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 5 componenti = 70 sacchi da 80 litri (**)

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>tipologia di contenitore</i>	<i>quantità fornita</i>
		per utenze con 6 componenti e oltre = 80 sacchi da 80 litri (**)
imballaggi in plastica e contenitori in alluminio ed in acciaio	sacco giallo semitrasparente a perdere	da 1 a 4 componenti l'utenza = 52 sacchi da 120 litri
		per utenze con 5 componenti e oltre = 78 sacchi da 120 litri
carta e cartone	nessun contenitore	
umido/organico e sfalci erba, foglie e piccole potature (***)	composter da 310 o da 620 litri	1 per utenza

(*) solo per le utenze delle aree urbane e extraurbane che non partecipano volontariamente al sistema di compostaggio domiciliare del rifiuto umido e degli sfalci

(**) per le utenze con particolari situazioni (famiglie con bambini in tenera età con elevata produzione di pannolini, famiglie con anziani che usino ausili usa e getta, tipo pannolini, etc.), la fornitura annuale sarà integrata di ulteriori 52 sacchi grigi da 80 litri;

(***) per le utenze delle aree extra urbane (nei Comuni che aderiscono all'obbligatorietà del compostaggio domestico) e per quelle delle aree urbane e extraurbane che partecipano volontariamente al sistema di compostaggio domiciliare del rifiuto umido e degli sfalci

(****) sperimentazione della fornitura di contenitori rigidi carrellati in luogo della fornitura di sacchi per verificare la migliore efficienza ed efficacia del servizio a favore di utenze domestiche individuate statisticamente (circa 150 complessivamente)

(°) per le utenze che godono della riduzione per uso saltuario la quantità dei sacchi sarà pari al 25% di quella prevista per la categoria 2 componenti

(°°) i quantitativi di sacchi sono stati desunti da calcoli uniformati a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1 – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb)

– il KIT STANDARD ANNUALE (UD) fornito alle utenze domestiche sarà il seguente:

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>tipologia di contenitore</i>	<i>quantità fornita</i>
umido/organico (*)	sacco in mater-bi trasparente	da 1 a 2 componenti l'utenza = 100 sacchetti da 14 litri
		da 3 a 4 componenti l'utenza = 150 sacchetti da 14 litri
		per utenze con 5 componenti e oltre = 200 sacchetti da 14 litri
secco non riciclabile / recuperabile (°)	sacco grigio semitrasparente a perdere (°°)	per utenze con 1 componente = 20 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 2 componenti = 40 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 3 componenti = 50 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 4 componenti = 60 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 5 componenti = 70 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 6 componenti e oltre = 80 sacchi da 80 litri (**)
imballaggi in plastica e contenitori in alluminio ed in acciaio	sacco giallo semitrasparente a perdere	da 1 a 4 componenti l'utenza = 52 sacchi da 120 litri

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>tipologia di contenitore</i>	<i>quantità fornita</i>
		per utenze con 5 componenti e oltre = 78 sacchi da 120 litri

- (*) *solo per le utenze delle aree urbane e extraurbane che non partecipano volontariamente al sistema di compostaggio domiciliare del rifiuto umido e degli sfalci*
- (**) *per le utenze con particolari situazioni (famiglie con bambini in tenera età con elevata produzione di pannolini, famiglie con anziani che usino ausili usa e getta, tipo pannolini, etc.), la fornitura annuale sarà integrata di ulteriori 52 sacchi grigi da 80 litri;*
- (°) *per le utenze che godono della riduzione per uso saltuario la quantità dei sacchi sarà pari al 25% di quella prevista per la categoria 2 componenti*
- (°°) *i quantitativi di sacchi sono stati desunti da calcoli uniformati a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1 – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb)*

- per le utenze domestiche condominiali (con un minimo di 6 unità abitative) è prevista la fornitura di bidoni carrellati da 120/240/360 litri; unicamente in specifici e comprovati casi, da valutarsi a cura del Gestore, potranno essere consegnati bidoni carrellati anche a condomini con un numero di unità abitative inferiore al limite succitato, sempre e comunque a seguito dell'individuazione di un referente condominiale;
- in caso di variazioni di categoria, la fornitura di sacchi per tipologia è quella prevista per analoga categoria di utenza, rapportata al periodo di riferimento
- il KIT INIZIALE (UND) fornito alle utenze non domestiche è determinato secondo i seguenti parametri:
 - o per ogni categoria di utenze il Gestore preventivamente determina la tipologia di rifiuti prodotti e conseguentemente stabilisce la tipologia di sacchi/contenitori da consegnare;
 - o la volumetria complessiva dei sacchi/contenitori, per ogni categoria di utenza, è determinata con la formula "*superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie*";
- il KIT STANDARD ANNUALE (UND) che verrà fornito alle utenze non domestiche è determinato:
 - o in assenza di variazioni di categoria di utenza e di superficie, la fornitura di sacchi per tipologia e quantità è analoga a quella effettuata per il KIT INIZIALE (UND);
 - o in caso di variazioni di categoria, la fornitura di sacchi/contenitori per tipologia è quella prevista per analoga categoria di utenza, rapportata al periodo di riferimento;
 - o in caso di variazioni di superficie, la fornitura complessiva di sacchi/contenitori sarà determinata con la formula "*superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie*".

La fornitura aggiuntiva di sacchi, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sarà sottoposta a pagamento di un corrispettivo, addebitato in bolletta ai singoli utenti sulla base delle tariffe approvate.

FREQUENZE DI RACCOLTA

Le frequenze previste nei Comuni in cui, a partire dalla data indicata dal Gestore stesso, la

raccolta dei rifiuti solidi urbani sia effettuata con il sistema “porta a porta”, è così individuata:

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>frequenza utenze domestiche</i>	<i>frequenza utenze non domestiche</i>
umido/organico	due volte la settimana	due volte la settimana
sfalci erba, foglie e piccole potature	una volta la settimana nel periodo da marzo a novembre	una volta la settimana nel periodo da marzo a novembre
	una volta ogni due settimane nel mese di dicembre	una volta ogni due settimane nel mese di dicembre
	una volta ogni tre settimane nel periodo gennaio / febbraio	una volta ogni tre settimane nel periodo gennaio / febbraio
	con il limite di 4 sacchi (o un contenitore rigido da 240 litri) e 4 fascine per turno di raccolta e per utenza	con il limite di 4 sacchi (o un contenitore rigido da 240 litri) e 4 fascine per turno di raccolta e per utenza
secco non riciclabile / recuperabile	una volta la settimana	una volta la settimana
imballaggi in plastica e contenitori in alluminio ed in acciaio	una volta ogni due settimane nei periodi autunnali, primaverili ed invernali (da ottobre a maggio)	una volta ogni due settimane nei periodi autunnali, primaverili ed invernali (da ottobre a maggio)
	una volta la settimana nel periodo estivo (da giugno a settembre)	una volta la settimana nel periodo estivo (da giugno a settembre)
carta e cartone	una volta ogni due settimane	una volta la settimana

Eventuali richieste di modifiche dell'ordinario succitato sistema di raccolta da parte delle singole utenze ovvero integrazioni, potenziamenti, incrementi e soluzioni specifiche dovranno essere concordate col Gestore il quale è autorizzato ad applicare al richiedente la differenza fra il normale servizio oggetto di tariffa e quanto maggiormente richiesto, secondo il tariffario approvato.

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI UTENTI

Gli utenti si atterranno, per il conferimento delle varie frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata, alle seguenti norme comportamentali:

a) RIFIUTO ORGANICO

- i rifiuti organici vanno raccolti in sacchetti di mater-bi con l'ausilio delle pattumiere da sottolavello; il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso e poi collocato nell'apposito bidoncino da 25 litri per l'esposizione in pubblica via;
- in luogo dei sacchi forniti dal gestore gli utenti possono utilizzare sacchi in mater-bi reperiti a propria cura e spesa;
- le frazioni recuperabili da conferire sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, piccole lettiere biodegradabili di animali domestici, cenere spenta (quest'ultima ben chiusa preliminarmente dentro il sacchetto (“certificato per evitare qualsiasi emissioni di polveri o

sostanze);

b) CARTA E CARTONE

- la carta deve essere conferita sfusa (ma legata) sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, evitando di appallottolare la carta;
- i cartoni più voluminosi potranno essere usati come contenitori di conferimento oppure devono essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago o nastro adesivo, nei giorni di raccolta;
- è consentito l'utilizzo di contenitori di consegna a rendere (cassettine, piccole bacinelle, etc.), da reperire a cura degli utenti, di volumetria idonea a non superare il peso lordo complessivo di 5 chilogrammi, che potranno essere esposti nelle giornate di raccolta sulla pubblica via e successivamente recuperati a cura dell'utente stesso;
- le frazioni recuperabili da conferire sono: quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; accoppiati ad alluminio (es. tetra-pak), ecc;

c) IMBALLAGGI IN PLASTICA E CONTENITORI IN ALLUMINIO ED IN ACCIAIO

- la raccolta degli imballaggi in plastica e lattine in alluminio e acciaio avviene tramite gli appositi sacchi gialli semitrasparenti da 120 litri; per ottimizzare la raccolta ed il recupero della plastica e dei contenitori metallici, è buona norma sciacquare i contenitori e ridurne il volume schiacciandoli così da sfruttare al meglio lo spazio nel sacco;
- in luogo dei sacchi forniti dal gestore gli utenti possono utilizzare sacchi in mater-bi reperiti a propria cura e spesa
- le utenze non domestiche possono conferire gli imballaggi in plastica e lattine in maniera sfusa dentro ai bidoni/cassonetti forniti in dotazione ovvero utilizzare sacchetti in plastica trasparente (quest'ultimi da reperire a cura dell'utenza stessa), ma sempre da collocare all'interno del contenitore;
- le frazioni recuperabili da conferire sono:
 - o imballaggi in plastica: bottiglie d'acqua, di bibite, latte, olio; flaconi/dispensatori per prodotti alimentari e per l'igiene (es. saponi liquidi, shampoo, detersivi, cosmetici ecc.); taniche purché prive di residui di oli, solventi o altre sostanze pericolose; confezioni per uova, confezioni sagomate e blister per pile, per articoli di ferramenta e di cancelleria, per giocattoli ecc; vasetti di yogurt, creme di formaggio, dessert; vaschette e piccoli imballaggi in polistirolo, vaschette in plastica per alimenti; borse in plastica per la spesa e per alimenti, sacchetti per congelatore, cassette in plastica (fuori dal sacco trasparente), cassette e imballaggi medi di polistirolo sempre fuori dal sacco previa legatura per evitare dispersioni, piatti e bicchieri in plastica;
 - o contenitori in alluminio: quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.), scatolette (tonno, carne, legumi, creme), vaschette (per alimenti), capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori), foglio sottile (per cioccolato, coperchi yogurt, ecc.), blister di medicinali (senza farmaci);
 - o contenitori in acciaio: quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per alimenti e per igiene personale (es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.); chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture,

pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta ecc.); tappi corona applicati sulle bottiglie; scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi, ecc.);

d) VETRO

- la raccolta del vetro continua attraverso le tradizionali campane verdi dislocate sul territorio;
- le frazioni recuperabili da conferire sono: imballaggi in vetro, bicchieri; non devono assolutamente essere conferiti piatti tazzine e/o servizi, in ceramica; boccioni, lastre e damigiane non devono essere abbandonati vicino alle campane ma trattati come ingombranti;

e) SFALCI D'ERBA, FOGLIE E PICCOLE POTATURE

- la raccolta degli sfalci d'erba, foglie e piccole potature, avverrà mediante conferimento nei sacchi trasparenti riutilizzabili da 80 litri lasciati aperti, per quanto riguarda l'erba, mentre le potature dovranno essere disposte in fascine legate con corda o spago, con lunghezza massima di 1 m.;
- saranno disponibili, in luogo dei citati sacchi a rendere, contenitori carrellati da 240 litri, che consentiranno una analoga capacità di raccolta, garantendo, nel contempo, una manovrabilità e maneggevolezza maggiore;
- le frazioni recuperabili da conferire sono: sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cassette in legno (fuori dal sacco trasparente);
- per ciascuna utenza potranno essere utilizzati 4 sacchi da 80 litri e potranno essere esposte 4 fascine per turno di raccolta, indipendentemente dalla dimensione del giardino e dal numero di componenti il nucleo familiare – in luogo dei 4 sacchi da 80 litri sarà ammessa l'esposizione, per turno di raccolta, di un contenitore da 240 litri, carrellato;

f) RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE/RICICLABILE

- la frazione non recuperabile del rifiuto deve essere conferita nell'apposito sacco grigio semitrasparente da 80 litri evitando la miscelazione con i seguenti rifiuti:
 - o rifiuti urbani differenziabili/recuperabili;
 - o rifiuti speciali;
 - o rifiuti urbani pericolosi;
- le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo): posate di plastica usa e getta, videocassette e audiocassette, CD, calze, stracci sporchi, spugne sintetiche, spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma o plastica rigida, cocci di vaso, porcellana, ceramica, pannolini e pannoloni non biodegradabili, oggetti in peluche o ovatta, carta oleata o plastificata per alimenti, articoli di cancelleria in plastica, polveri dell'aspirapolvere, lettiere per animali domestici;
- le utenze non domestiche, che abbiano ricevuto in dotazione un contenitore rigido, potranno utilizzare, per il rifiuto non riciclabile, i sacchi (da reperire a cura dell'utenza stessa) che dovranno collocare all'interno dei bidoni/cassonetti forniti in dotazione;
- è fatto divieto, alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche non dotate di contenitori rigidi, di utilizzare sacchi diversi da quelli forniti dal Gestore;

g) COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- i rifiuti organici e gli sfalci e piccole potature possono essere agevolmente compostati presso i punti di produzione e garantire, al contempo, una sensibile riduzione della produzione complessiva di materiale da avviare a trattamento;
- nei Comuni che aderiscono all'obbligatorietà del compostaggio domestico, i cittadini e le utenze delle aree extra-urbane, sono tenuti a svolgere tale attività, trattandosi di modalità di gestione del proprio rifiuto umido prevista dalla modifica del servizio – tale azione, ambientalmente sostenibile, prevede l'automatica assegnazione in comodato d'uso gratuito del composter (da 310 o 620 litri a seconda delle esigenze) e dell'agevolazione tariffaria prevista;
- nei restanti Comuni, i cittadini e le utenze delle aree urbane ed extraurbane, possono identicamente partecipare a tale progetto di sostegno alla riduzione del rifiuto mediante presentazione di apposita richiesta di assegnazione, in comodato d'uso gratuito del composter (da 310 o 620 litri a seconda delle esigenze) e dell'agevolazione tariffaria prevista – per tali utenze non sarà prevista la consegna del KIT per i rifiuti umido/verde o, in caso di avvenuta consegna, sarà richiesta la sua restituzione (sacchi in mater-bi trasparente, pattumierina da sottolavello da 10 litri, bidoncino antirandagismo di colore marrone da 25 litri da esposizione e sacchi trasparenti da lt. 80, per la raccolta del verde e degli sfalci)
- verranno garantiti i servizi di recupero delle fascine di rami di piante e siepi, non compostabili, secondo un programma da valutarsi stagionalmente e con le modalità in uso, previo verifica del caso specifico;
- a tutte le utenze sarà consegnato un piccolo vademecum contenente le metodiche di base per una corretta gestione della propria compostiera;
- congiuntamente al composter, consegnato dal Gestore, gli utenti potranno utilizzare anche altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o la compostiera autonomamente realizzati, il mulching (attività che consiste nel taglio delle superfici erbose con deposito dello sfalcio direttamente sul suolo o fra le piante a scopo protettivo e fertilizzante) o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile;
- le frazioni recuperabili da introdurre nel composter sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta;
- solo per gli utenti che praticano il compostaggio domestico, è possibile inserire ossa, gusci di vongole e cozze, lische di pesce, all'interno del sacco grigio per il rifiuto non riciclabile/recuperabile, previo utilizzo di un sacchetto diverso in plastica per prevenirne gli odori che possono attrarre gli animali randagi.

PARTE B

Nei territori in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta ancora garantito mediante il sistema

di raccolta a contenitori stradali, fino alla sua completa trasformazione nel modello "PORTA A PORTA", ad eccezione del Comune di Comacchio, alle utenze domestiche saranno distribuite le seguenti forniture annuali di sacchi grigi semitrasparenti a perdere, da collocarsi, successivamente, a cura degli utenti, all'interno dei contenitori appositamente disposti sul territorio:

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>tipologia di contenitore</i>	<i>quantità fornita</i>
secco non riciclabile / recuperabile (°)	sacco grigio semitrasparente a perdere (°) (**)	per utenze con 1 componente = 20 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 2 componenti = 40 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 3 componenti = 50 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 4 componenti = 60 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 5 componenti = 70 sacchi da 80 litri (**)
		per utenze con 6 componenti e oltre = 80 sacchi da 80 litri (**)

(*) per le utenze con particolari situazioni (famiglie con bambini in tenera età con elevata produzione di pannolini, famiglie con anziani che usino ausili usa e getta, tipo pannoloni, etc.), la fornitura annuale sarà integrata di ulteriori 52 sacchi grigi da 80 litri;

(**) per le utenze che godono della riduzione per uso saltuario la quantità dei sacchi sarà pari al 25% di quella prevista per la categoria 2 componenti;

(°) i quantitativi di sacchi sono stati desunti da calcoli uniformati a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1 – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb).

Per le utenze non domestiche la eventuale fornitura di sacchi grigi semitrasparenti (della volumetria appropriata) sarà determinata secondo i seguenti parametri:

- per ogni categoria di utenze il Gestore preventivamente determina la tipologia di rifiuti prodotti e conseguentemente stabilisce la tipologia di sacchi/contenitori da consegnare;
- la volumetria complessiva dei sacchi/contenitori, per ogni categoria di utenza, è determinata con la formula "superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie".

La fornitura aggiuntiva di sacchi a perdere per il rifiuto indifferenziato, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sarà sottoposta a pagamento di un corrispettivo, addebitato in bolletta ai singoli utenti sulla base delle tariffe approvate.

Per quanto applicabili e compatibili, valgono, anche per la presente PARTE B, le raccomandazioni relative alla PARTE A, per le seguenti tipologie di raccolte:

d) VETRO

- la raccolta del vetro continua attraverso le tradizionali campane verdi dislocate sul territorio;
- le frazioni recuperabili da conferire sono: imballaggi in vetro, bicchieri; non devono assolutamente essere conferiti piatti tazzine e/o servizi, in ceramica; boccioni, lastre e damigiane non devono essere abbandonati vicino alle campane ma trattati come ingombranti;

f) RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE/RICICLABILE

- la frazione non recuperabile del rifiuto deve essere conferita nell'apposito sacco grigio semitrasparente da 80 litri evitando la miscelazione con i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani differenziabili/recuperabili;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti urbani pericolosi;
- le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo): posate di plastica usa e getta, videocassette e audiocassette, CD, calze, stracci sporchi, spugne sintetiche, spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma o plastica rigida, cocci di vaso, porcellana, ceramica, pannolini e pannoloni non biodegradabili, oggetti in peluche o ovatta, carta oleata o plastificata per alimenti, articoli di cancelleria in plastica, polveri dell'aspirapolvere, lettiere per animali domestici;
 - le utenze non domestiche, che abbiano ricevuto in dotazione un contenitore rigido, potranno utilizzare, per il rifiuto non riciclabile, i sacchi (da reperire a cura dell'utenza stessa) che dovranno collocare all'interno dei bidoni/cassonetti forniti in dotazione;
 - è fatto divieto, alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche non dotate di contenitori rigidi, di utilizzare sacchi diversi da quelli forniti dal Gestore;

g) COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- i rifiuti organici e gli sfalci e piccole potature possono essere agevolmente compostati presso i punti di produzione e garantire, al contempo, una sensibile riduzione della produzione complessiva di materiale da avviare a trattamento;
- i cittadini possono partecipare a tale progetto di sostegno alla riduzione del rifiuto mediante presentazione di apposita richiesta di assegnazione, in comodato d'uso gratuito del composter (da 310 o 620 litri a seconda delle esigenze) e dell'agevolazione tariffaria prevista;
- a tutte le utenze sarà consegnato un piccolo vademecum contenente le metodiche di base per una corretta gestione della propria compostiera;
- congiuntamente al composter, consegnato dal Gestore, gli utenti potranno utilizzare anche altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o la compostiera autonomamente realizzati, il mulching (attività che consiste nel taglio delle superfici erbose con deposito dello sfalcio direttamente sul suolo o fra le piante a scopo protettivo e fertilizzante) o l'utilizzo degli scarti organici come alimentazione per animali da cortile;
- le frazioni recuperabili da introdurre nel composter sono: avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d'erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell'orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta;
- solo per gli utenti che praticano il compostaggio domestico, è possibile inserire ossa, gusci di vongole e cozze, lische di pesce, all'interno del sacco grigio per il rifiuto non riciclabile/recuperabile, previo utilizzo di un sacchetto diverso in plastica per prevenirne gli odori che possono attrarre gli animali randagi.

Restano in vigore le precedenti norme comportamentali relativamente alle raccolte dei rifiuti differenziati VERDE E ORGANICO, RDM (Raccolta Differenziata Multimateriale), CARTA E CARTONE da UND, anche in questo caso fino al completamento del processo di trasformazione

del servizio da stradale a “PORTA A PORTA”

PARTE C

NORME COMPORTAMENTALI COMUNI PER GLI UTENTI

INGOMBRANTI: è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione telefonica al numero verde o attraverso lo Sportello Online; si ritirano: grandi apparecchiature elettriche ed elettroniche e piccoli elettrodomestici, mobili ingombranti in legno e metallo, pneumatici senza cerchioni (n. 4 da auto e n. 2 da moto per 1 volta/anno), sanitari, vasi in terracotta biciclette, telai di motorini (solo senza targa e motore), pannelli in legno e metallo, tubi in ferro e plastica, pvc, specchi, lastre in vetro, damigiane, giochi in plastica da giardino, etc., per un massimo di 1 (una) chiamata annua per utenza con un massimo di 5 (cinque) colli per chiamata; le chiamate gratuite massime sono aumentate a 2 (due) per i cittadini che risiedono in Comuni che non dispongono di apposito CIR; in caso di superamento di questi limiti, l'utente può richiedere il servizio a pagamento con l'applicazione dei costi determinati annualmente dall'amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe; l'intervento sarà garantito entro 28 gg. lavorativi dalla data della richiesta; il servizio verrà effettuato il più vicino possibile all'abitazione dell'utente compatibilmente con l'accessibilità dell'automezzo che svolge il servizio stesso; il materiale dovrà essere conferito avendo cura di non causare intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla circolazione dei veicoli; dovranno altresì essere depositate separatamente le seguenti tipologie: ferro, legno, eventuale altro materiale; non potranno essere depositate le frazioni soggette a raccolta differenziata (carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, bottiglie in vetro ecc.);

INERTI DOMESTICI: è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione telefonica al numero verde o attraverso lo Sportello Online per inerti da piccole demolizioni domestiche (scarti di mattoni, mattonelle, pietrisco, piastrelle, intonaco, sanitari rotti, etc., non miscelati ad altri materiali recuperabili separatamente (imballaggi in plastica, lattine, vetro, legno, metalli, carta/cartone, etc.), per un massimo di 1 (una) chiamata annua per utenza fino ad un massimo di 1 mc. una volta all'anno; l'intervento sarà garantito entro 28 gg. lavorativi dalla data della richiesta; per il servizio l'utente dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni, per quanto applicabili, del precedente servizio INGOMBRANTI;

ECOMOBILE: è attivo il servizio di ritiro gratuito itinerante presso aree pubbliche dei comuni, individuate annualmente in accordo col Gestore, per i seguenti rifiuti:

<i>tipologia</i>	<i>quantità massima per conferimento</i>
piccoli elettrodomestici	2 pezzi
pentolame e casalinghi in metallo	4 pezzi
casalinghi in ceramica	6 pezzi
rifiuti di stampa	2 pezzi
neon e lampade a basso consumo	3 pezzi
olio vegetale	5 litri
vernici e solventi	4 barattoli
batterie ed accumulatori	1 pezzo
pile esaurite	10 pezzi
olio minerale	5 litri
filtri olio minerale e filtri gasolio	1 pezzo

il servizio ECOMOBILE è utilizzabile da tutti i clienti del Gestore AREA SpA, indipendentemente dal luogo di residenza – per accedere al servizio occorre presentarsi con l'ultima fattura TARI o sua fotocopia - gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non

siano conformi, per natura, quantità di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento;

OLIO VEGETALE: è attivo il servizio di ritiro gratuito tramite ECOMOBILE e/o presso i CIR (Centri Intercomunalmente di Raccolta): la prima consegna di olio alimentare esausto può essere effettuata in bottiglie, taniche o altro recipiente pulito – al momento del primo svuotamento verrà consegnato gratuitamente un apposito contenitore (Eco-House) da 5 litri – per accedere al servizio occorre presentarsi con l'ultima fattura TARI o sua fotocopia;

VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI: è previsto un servizio straordinario per il ritiro a domicilio di grandi quantitativi di sfalci e potature su prenotazione telefonica al numero verde o attraverso lo Sportello Online; il servizio è gratuito fino a 1 (una) volta all'anno e fino ad autocarro completo (da 28/30 mc.) per singola richiesta; i servizi gratuiti sono aumentati a 2 (due) per i cittadini che risiedono in Comuni che non dispongono di apposito CIR; in caso di superamento di questi limiti, l'utente può richiedere il servizio a pagamento con l'applicazione dei costi determinati annualmente dall'amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe; l'intervento sarà garantito entro 15 gg. dalla data della richiesta; il servizio verrà effettuato il più vicino possibile all'abitazione dell'utente compatibilmente con l'accessibilità dell'automezzo che svolge il servizio stesso; il materiale dovrà essere conferito avendo cura di non causare intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla circolazione dei veicoli; il rifiuto verde non dovrà contenere materiali inquinanti quali, ad esempio: plastiche, materiali ferrosi, inerti, etc.;

INDUMENTI/ABITI USATI (stracci, pellami, scarpe): tale materiale deve essere conferito presso gli appositi contenitori presenti nel territorio;

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (pile usate, farmaci scaduti, toner, cartucce stampanti e altri prodotti esausti della stampa elettronica, batterie auto): è fatto assoluto divieto conferire questa tipologia di rifiuti insieme ai rifiuti urbani ordinari; gli utenti sono pertanto tenuti alle seguenti norme comportamentali:

- Pile esauste possono essere consegnate:
 - o presso i negozi di materiale elettrico, al momento dell'acquisto delle nuove;
 - o al servizio ECOMOBILE;
 - o nei Centri Intercomunalmente di Raccolta (CIR);
 - o nei contenitori appositamente collocati presso luoghi individuati;
- Farmaci scaduti: immettere i farmaci scaduti negli appositi contenitori presenti nelle farmacie del territorio comunale oppure consegnarli presso i Centri Intercomunalmente di Raccolta (CIR);
- Prodotti esausti sistemi stampa elettronica: consegnare il prodotto al rivenditore al momento di acquistare quello nuovo oppure consegnarli presso i Centri Intercomunalmente di Raccolta (CIR), o nei contenitori appositamente collocati presso luoghi individuati oppure al servizio ECOMOBILE;
- Accumulatori (batterie) per auto: consegnare l'accumulatore (batteria) al rivenditore al momento di acquistare quello nuovo oppure consegnarli presso i Centri Intercomunalmente di Raccolta (CIR);

CENTRI INTERCOMUNALI DI RACCOLTA – PIATTAFORMA ECOLOGICA DI JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Si possono conferire rifiuti urbani domestici (famiglie e privati cittadini), mentre per il conferimento da parte di utenze non domestiche (aziende e negozi) è previsto il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

contattare il numero verde gratuito di AREA SpA (800-881133) per avere le informazioni necessarie alla

tipologia dei rifiuti da conferire; è necessario presentare l'ultima fattura TARI o sua fotocopia - gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, quantità, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento